



*LINEE GUIDA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DELLA L.68/99
E ALTRE NORME SUL LAVORO DELLE PERSONE
DISABILI*

LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO

*Collocamento Mirato
Provincia di Pavia
Piazza E. Marelli 9/b
27100 Pavia*

Pec provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Contatti per utenti: disabili@provincia.pv.it

Tel. 0382597. 314 - 315- 316 - 443 - 486

Contatti per aziende: cmd.aziende@provincia.pv.it

Tel. 0382597.408 - 429 - 452 - 478

PREMESSA

Ai fini dell'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, la tipologia degli "utenti" dei Servizi per l'impiego è composta dai soggetti individuati dall'articolo 19 del d.lgs. 150/2015 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), nonché da tutti coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione, fermo restando, comunque, il criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati di cui al citato art. 19.

Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, come modificato da ultimo dal d.lgs. 185/2016, articolo 1, comma 1 lett. i): "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario (SIU) delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego".

Did online e orientamento

La Did online - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro- è la dichiarazione che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona.

Chi è disoccupato o ha ricevuto comunicazione di licenziamento, può presentare la Did per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.

La DID può essere rilasciata sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL di Regione Lombardia, o sul portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, autonomamente o tramite un intermediario (un centro per l'impiego o un patronato) oppure sui portali regionali, ove già previsto dai sistemi informativi regionali.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento possono rendere la Did già durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Per chiarezza si riportano i link ove reperire maggiori informazioni per effettuare la Did On line:

- <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-ppsp>
- <https://www.anpal.gov.it/manuali-myanpal-cittadini>

Successivamente alla compilazione della Did, l'utente sarà interessato da un percorso di orientamento di base presso il Centro per l'Impiego di appartenenza e, qualora l'operatore rilevi la presenza di un potenziale profilo di fragilità e/o difficoltà di inserimento lavorativo, procederà a una successiva fase di approfondimento, fissando un ulteriore incontro. All'esito del colloquio di approfondimento sarà stilato il Patto di servizio con le misure di politica attiva ritenute più idonee per ciascun caso di specie. Il colloquio di approfondimento è obbligatorio per le persone con disabilità che presentano particolari fragilità/difficoltà al fine di migliorare i servizi a loro dedicati e il Patto di servizio personalizzato conterrà il percorso di attivazione più idoneo alle condizioni di disabilità dell'utente; ai fini della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell'accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche delle ridotte capacità lavorative che si desumono dalla documentazione derivante dalla valutazione bio-psicosociale, dagli esiti dell'eventuale fase di approfondimento (qualora le persone con disabilità presentino un particolare profilo di fragilità), nonché eventualmente dalle indicazioni fornite dal comitato tecnico in merito alle potenzialità e alle limitazioni lavorative della persona con disabilità. Il Patto di servizio viene aggiornato ogniqualvolta l'operatore che ha in carico la persona con disabilità acquisisce informazioni che possono essere utili all'inserimento occupazionale.

❖ Liste del collocamento mirato

Hanno diritto all'iscrizione alle liste L. 68/99 le persone in età lavorativa che risultano disoccupate e abbiano le seguenti caratteristiche:

- Persone con disabilità:
 - invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
 - invalidi del lavoro con una percentuale di disabilità superiore al 33%;
 - persone con disabilità visiva (parificate al 100%) – o sorde (parificate all'80%);
 - invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria;
 - persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati (centralinisti – massaggiatori e massofisioterapisti – terapisti della riabilitazione)
 - percettori di pensione invalidità ordinaria (IO).

- Altre categorie protette (Art 18):
 - orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
 - coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
 - profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);
 - vittime e familiari delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (art. 1 – comma 2 legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - vittime del dovere ed equiparati (figli/coniuge);
 - testimoni di giustizia (legge 6/18 art 7 c1 lett. h);

- orfani per crimini domestici (legge 4/18 art 6);
- orfani di Rigopiano (dl 135/18 art 11septies c2);
- care leavers
- categorie protette individuate da successive norme di legge.

Le persone che hanno il 100% di invalidità possono iscriversi (o rimanere iscritte) alla lista legge 68/99, a meno che la Relazione Conclusiva (RC) non le dichiari esplicitamente “Non collocabili”.

Ai sensi del D.lgs. 151/2015 del 24 settembre 2015, l’iscrizione alla lista L. 68/99 da parte delle persone con disabilità va effettuata la prima volta nel Centro per l’Impiego (CPI) di residenza. Successivamente, l’iscrizione può essere trasferita ad un altro CPI del territorio nazionale.

❖ Richiesta d’iscrizione – Documenti

L’utente deve presentare i seguenti documenti, che vengono verificati dall’operatore:

- Persone con disabilità:
 - carta di identità e Codice Fiscale in originale;
 - per cittadini extra comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità (o, se scaduto, permesso scaduto anche in fotocopia e originale della richiesta di rinnovo);
 - certificazione di invalidità (rilasciata da INPS, INAIL, Tribunale o, se precedente al 2010, ASL) valida al momento dell’iscrizione con percentuale o categoria o riconoscimento di persona cieca o sorda, autocertificazione attestante le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (percettori pensione I.O.);
 - relazione Conclusiva valida al momento dell’iscrizione (ex legge 68/99 e DPCM del 13 gennaio 2000).

- Categorie ex art 18:
 - carta di identità e Codice fiscale in originale;
 - modulo richiesta di iscrizione con autocertificazione (ex DPR 445/2000) che attesti l'appartenenza alle categorie protette ex Art 18.

Nelle liste degli “Invalidi Civili”, è possibile iscriversi anche con la sola Relazione Conclusiva, purché quest’ultima sia completa dei riferimenti in merito alla data di certificazione dell’invalidità civile e alla percentuale riconosciuta e data di revisione della certificazione di invalidità.

Ai fini dell’iscrizione, il richiedente deve:

- **aver rilasciato la DID;**
- **presentare ricevuta della richiesta di Relazione Conclusiva (nel caso in cui non fosse in possesso della Relazione Conclusiva).**

L’operatore L. 68/99 dovrà, inoltre, tenere agli atti dell’ufficio una copia del verbale di invalidità e una copia della Relazione Conclusiva.

L’operatore L. 68/99 rilascia il certificato di iscrizione al Collocamento Mirato. Il certificato riporterà che la condizione necessaria ai fini del mantenimento dell’iscrizione è l’aggiornamento almeno annuale dei dati dell’utente e darà informazione delle conseguenze del mancato aggiornamento.

Nel caso in cui l’utente non fosse in possesso della Relazione Conclusiva, l’operatore L. 68/99 rilascia la scheda informativa per la richiesta di tale documento. Egli può procedere ad iscrivere la persona con lo stato “Iscritto senza relazione conclusiva” nel caso venga presentata la ricevuta della richiesta di Relazione Conclusiva: l’iscrizione viene trasformata in ordinaria con la consegna della Relazione Conclusiva.

In caso di verbali e relazioni conclusive scaduti e non ancora revisionati, poiché gli stessi rimangono in vigore fino all’emissione della nuova certificazione (art. 25, comma 6-bis, DL 24 giugno 2014, n. 90) è possibile

mantenere lo stato dell'iscrizione presentando apposita autocertificazione attestante sia l'assenza di nuove certificazioni sia l'impegno a comunicare tempestivamente al Collocamento Mirato qualsiasi tipo di variazione in merito al proprio stato di "Invalido".

Nelle categorie degli "invalidi civili" e degli "invalidi del lavoro" non è possibile procedere all'iscrizione con verbali molto datati (espressi in terzi) perché senza percentuale, a meno che l'invalidità riportata sia superiore ai 2/3 (equiparati al 67%).

❖ Requisiti Iscrizione, regola generale e casi particolari

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione.

In generale per le iscrizioni in art.1 e art.18 L. 68/99 è prevista l'iscrizione in una sola lista del collocamento mirato e la presenza della Did o l'inserimento della stessa al momento dell'iscrizione.

Vi sono però casi di possibilità di iscrizione in doppia lista:

- persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati:
centralinisti - massaggiatori e massofisioterapisti - terapisti alla riabilitazione - insegnanti non vedenti

e di iscrizione senza la Did:

- persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati:
centralinisti - massaggiatori e massofisioterapisti - terapisti alla riabilitazione - insegnanti non vedenti (già iscritti in altra lista provinciale)

❖ Iscrizione effettuata – Servizi a cui accede il cittadino

Il cittadino, ottenuto lo stato di iscrizione "Iscritto al Collocamento Mirato L. 68/99", accede a tutti i servizi del Collocamento Mirato, comprese le misure di politica attiva finanziate dal Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, costituito con la Legge Regionale 13/2003.

La conservazione dello stato di iscrizione è subordinata all'aggiornamento annuale delle informazioni necessarie.

❖ Trasferimento ad altro Collocamento Mirato

Nel caso in cui il cittadino si trasferisca ad un altro Collocamento Mirato all'interno dei confini regionali, è previsto che il Collocamento Mirato di destinazione si prenda carico del cittadino e della sua iscrizione, tenendo traccia del trasferimento. Questo caso non prevede la modifica dello stato del cittadino, ma solamente il trasferimento della gestione dal Collocamento Mirato originario a quello di destinazione.

A seguito di richiesta di iscrizione al Collocamento Mirato da parte di un utente iscritto presso un centro per l'impiego di un'altra regione, l'operatore L. 68/99 provvede ad effettuare tale iscrizione senza mantenere alcuna anzianità che verrà successivamente verificata con il Centro per l'impiego di provenienza e aggiornata sui sistemi informativi.

❖ Sospensione lista del Collocamento Mirato L. 68/99

Nel caso in cui un cittadino iscritto non aggiorni i propri documenti o non contatti gli operatori del Collocamento Mirato presso il quale è iscritto per un periodo superiore ai 12 mesi, l'operatore procederà alla modifica del suo stato, che risulterà dunque "Sospeso" e non consentirà la maturazione dell'anzianità. Il cittadino, quindi, rimarrà iscritto alla lista ma non verrà inserito nella formazione della graduatoria.

Reintegro successivo a sospensione dell'iscrizione

L'utente sospeso può richiedere il reintegro nella graduatoria. L'operatore L. 68/99 registra la richiesta e, ove necessario, verifica le condizioni per operare il reintegro, aggiornando i dati presentati.

Concluso l'aggiornamento dei dati, l'operatore L. 68/99 provvede a rilasciare all'utente un nuovo certificato di iscrizione al Collocamento Mirato.

❖ Cancellazione lista del Collocamento Mirato L. 68/99

Cancellazione su richiesta dell'utente

L'operatore L.68/99, provvede a far compilare e firmare all'utente l'apposito modulo di "richiesta cancellazione" successivamente verrà generato il certificato di cancellazione nei Sistemi Informativi e consegnata copia all'utente.

Cancellazione a seguito di sopraggiunta non collocabilità

L'operatore L.68/99 procede alla cancellazione dell'utente non più collocabile, ai sensi della normativa vigente (Relazione Conclusiva o certificato di invalidità ordinaria) aggiornando lo stato dell'utente.

Cancellazione a seguito del rifiuto di due avviamenti numerici

Come previsto dall'Art. 10 comma 6 della legge 68/99, nel caso in cui il cittadino, senza giustificato motivo, a seguito di due convocazioni finalizzate a proposte di avviamento, non si presenti al Collocamento Mirato o rifiuti gli avviamenti, deve essere cancellato.

Cancellazione a seguito del mancato aggiornamento dei dati per 3 anni consecutivi

Nel caso in cui l'iscritto non presenti l'aggiornamento dei dati necessari al mantenimento dell'iscrizione per un periodo di tempo di 3 anni consecutivi, l'operatore provvede tramite i Sistemi Informativi alla sua cancellazione.

❖ Calcolo del reddito

Il reddito percepito dall'iscritto è rilevante sia ai fini della graduatoria, sia per la possibilità di mantenere l'iscrizione e la connessa anzianità maturata.

Redditi ai fini del mantenimento dell'iscrizione

L'iscrizione alle liste del collocamento mirato delle persone con disabilità è legata allo stato di disoccupazione della persona, (così come definito dall'art

19 del Dlgs 150/15). Pertanto, è, in linea di principio, incompatibile con il percepimento di redditi da lavoro.

Tuttavia, la Circolare n 34 del 23/12/2015 del Ministero del Lavoro chiarisce che l'iscrizione alle liste legge 68/99 è altresì compatibile con la condizione di "non occupazione" per coloro che, pur svolgendo attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione." Tale limite è stato definito con Circolare ANPAL n 1 del 23/07/2019 ed è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.174 annuo, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 5.500. annuo.

Il percepimento di redditi diversi da quelli da lavoro diretti non incide sullo stato di disoccupazione, né sulla possibilità di iscrizione legge 68/99. I redditi da considerare sono riferiti a quelli presunti per l'anno in corso.

Nel caso del recupero a posteriori dell'anzianità di iscrizione (per esempio per reintegro dallo stato di sospensione), si farà riferimento al reddito da lavoro dichiarato per gli anni interessati.

❖ Anzianità di iscrizione

L'anzianità di iscrizione rappresenta il periodo continuativo di iscrizione alle liste non interrotto da periodi lavorativi che comportino la perdita dello stato di disoccupazione o di non occupazione, cioè da periodi di lavoro di durata superiore ai 6 mesi e con redditi superiori a 8.174 € (o rapporti di lavoro autonomi con redditi superiori a 5.500 €). I rapporti di lavoro che superano questa soglia ma hanno durata inferiore ai 6 mesi, sospendono lo stato di iscrizione senza interromperlo.

Si sottolinea che l'anzianità di iscrizione alle liste legge 68/99 può differire, anche in modo significativo, dalla anzianità di disoccupazione, perché l'iscrizione legge 68/99 può essere successiva al rilascio della DID.